

## IL DIRIGENTE

### U.O.D. 50-09-12 GENIO CIVILE DI AVELLINO E ARIANO IRPINO – PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE

#### PREMESSO che:

- con nota prot. n. 2288 del 06.08.2016, acquisita al prot. reg. n. 554642 del 11.08.2016, il Comune di Casalbore ha trasmesso a questo Ufficio la documentazione relativa ad accertamenti di presunta violazione urbanistico-edilizia inerente alle opere di cui in oggetto, realizzate nel comune di Casalbore, in catasto al foglio n. 22, particelle nn. 318 sub 5 – 6 – 7 – 8 – 9, 387, 386 e 413;
- questo Genio Civile, con nota prot. n. 573622 del 01.09.2016 e successive, prot. n. 689859 del 21.10.2016 e prot. n. 65272 del 31.01.2017, ha chiesto al Comune di Casalbore, ai sensi della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., di trasmettere tutti i dati necessari per i successivi adempimenti di competenza;
- il Comune di Casalbore, con PEC del 03.04.2017, ha trasmesso la nota prot. n. 930 del 29.03.2017, acquisita al prot. reg. n. 261621 del 07.04.2017, con i relativi allegati;
- nella suddetta nota, il Comune di Casalbore ha comunicato, tra l'altro, che *"... per quanto riguarda l'immobile realizzato con il decreto 219/81 n. 21 del 19.05.1986, lo stesso è stato depositato al Genio Civile di Ariano Irpino a nome della Sig.ra Ignelzi Adele (deceduta) Madre del Sig. Ignelzi Evarista, quindi conforme al progetto autorizzato con il suddetto decreto ..."*;
- agli atti di questo Ufficio, al prot. n. 1027 del 08.04.1986, risulta una istanza di deposito progetto per la ricostruzione di un edificio rurale ad uso abitazione, ubicato in Casalbore alla località Musciali sulla p.la n. 47 del foglio n. 22, in ditta Ignelzi Adele, annotata sul Registro della L.R. n. 9/83 al n. 1843 del 08.04.1986, il cui collaudo risulta annotato sul Registro della L.R. n. 9/83 al n. 1843 del 12.05.1989. Nella suddetta istanza viene indicato quale progettista architettonico e strutturale, nonché direttore dei lavori, il geom. Roberto Salvatore, residente a Casalbore (AV) in via G. Maraviglia, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Avellino al n. 635, collaudatore il geom. Franco Testi, residente a Casalbore (AV) al Rione GESCAL, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Avellino al n. 1032 (da informazioni assunte per le vie brevi dalla Polizia Municipale di Casalbore, deceduto) ed i lavori risultano realizzati in economia diretta dal committente;
- questo Genio Civile, con nota prot. n. 320534 del 04.05.2017, preso atto di quanto comunicato dal Comune di Casalbore con la suddetta nota prot. n. 930 del 29.03.2017, ha chiesto allo stesso di attestare la conformità dello stato di fatto realizzato, con gli elaborati di progetto depositati presso questo Ufficio;
- con nota prot. n. 510560 del 25.07.2017, questo Ufficio ha comunicato al sig. Ignelzi Evarista, l'Avvio del Procedimento per violazioni alla normativa sismica.

#### TENUTO CONTO che:

- nessuna ulteriore comunicazione riguardante la conformità delle opere realizzate con quelle autorizzate è stata trasmessa dal Comune di Casalbore;
- relativamente alla suddetta comunicazione di Avvio del Procedimento, nessuna memoria scritta e/o documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 10 della L. n. 241/90, sono stati presentati dal committente;
- da un riscontro eseguito fra le planimetrie trasmesse dal Comune di Casalbore e le planimetrie di cui al succitato deposito n. 1843 del 08.04.1986, sono emerse le seguenti difformità:
  - al piano seminterrato risulta la realizzazione del deposito sub 5, del deposito sub 6, del deposito sub 7, del W.C., della lavanderia e del cortile esterno recintato;
  - al piano terra risulta la mancata realizzazione della scala esterna di collegamento con il piano seminterrato e la realizzazione della loggiata e del ripostiglio.

ATTESO che:

- l'art. 3 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., recita: "... il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato. Ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori di variante.";
- l'art. 6, co. 1 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., recita: "...Il collaudatore di cui all'art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, entro e non oltre cinque giorni, in una motivata relazione con proposte, all'Ufficio del Genio civile competente...";
- l'art. 93 co. 1 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. recita: "Nelle zone sismiche ... chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente Ufficio Tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore";
- ai sensi dell'art. 94 co. 1 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. nelle località dichiarate sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità indicate nei decreti di cui all'art. 83, non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione;
- l'art. 2 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., recita: "Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere ... presso l'Ufficio competente per territorio ... prima dell'inizio dei lavori. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato...";
- l'art. 5 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., recita: "Il collaudatore in corso d'opera nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi. ... L'attività di vigilanza e controllo del Collaudatore si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal collaudatore stesso anche e ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge n. 64 del 1974, da trasmettersi al competente Ufficio ...";
- con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 07.11.2002, il comune di Casalbore è stato confermato sismico di 1° categoria, come da Regio Decreto Legge n. 640 del 25.03.1935.

CONSIDERATO che:

- dagli atti d'Ufficio risulta che le opere realizzate in difformità, sono state eseguite senza la preventiva redazione di un progetto esecutivo, ai sensi dell' art. 3 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., da parte di tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo professionale, IN VIOLAZIONE alla normativa sismica di cui al D.P.R. 380/01 art. 93;
- le opere edilizie in argomento sono state eseguite IN VIOLAZIONE dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 2 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. per non aver effettuato la denuncia dei lavori all'Ufficio del Genio Civile prima del loro inizio;
- dagli atti d'Ufficio risulta che le opere, relativamente alle strutture realizzate in difformità, sono iniziate prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica e della conseguenziale acquisizione a deposito del relativo progetto presso il Genio Civile, IN VIOLAZIONE delle disposizioni di cui all'art. 94 co. 1 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. nonché all'art. 2 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii.;

- il combinato disposto degli artt. 96 e 97 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. prevede la sospensione dei lavori con provvedimento dell'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente;
- nelle more del rilascio del provvedimento sismico, il Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 6 co. 3 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., è tenuto ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, trasmettendoli all'Autorità Giudiziaria e al Genio Civile competenti per territorio e vigila sul loro rispetto.

**RILEVATO che:**

- le opere abusivamente realizzate costituiscono potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, in quanto eseguite in assenza del deposito dei relativi calcoli presso il Genio Civile competente per territorio, ai sensi dell'art. 93 D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 2 L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. e, pertanto, in violazione delle norme tecniche vigenti in zona sismica.

**RICHIAMATO:**

- l'art. 6 co. 5 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. che testualmente recita *"In caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui al secondo comma, il genio civile o il comune competente a riceverla irroga al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. L'importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico"*.

**RITENUTO altresì che:**

- il comma 1 dell'art. 4 bis della L.R. 9/83 dispone che *"le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile."*

**DATO ATTO che:**

- in attuazione dell'art. 33 della L.R. 27/01/2012, n. 1 (legge finanziaria regionale 2012), dell'art. 4-bis della L.R. 07/01/1983, n. 9, della D.G.R. 161 del 04/04/2012 e della D.G.R. 317 del 28/06/2012, il Comune di Casalbore ha ottenuto il trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

**DATO ATTO che:**

- in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interessi, in atto o potenziali, in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente competente ad adottare il presente provvedimento.

**VISTI:**

- gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 93, 94, 96, 97 e 103 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Regionale n.12 del 15.12.2011;
- la D.G.R.C. n. 161 del 04.04.2012;
- la D.G.R.C. n. 317 del 28.06.2012;
- la D.G.R.C. n. 478 del 10.09.2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, funzionario Raimondo Giorgione, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. RI.2017.0005612 del 25/09/2017, (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, delle quali si prende atto, di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

#### **ORDINA**

**ai sensi dell' art. 97 del D.P.R. n. 380/01 (art. 22 della L. n. 64/74),**

al sig. **Ignelzi Evarista**, nato il 22.02.1945 a Casalbore (AV) ed ivi residente alla località Musciali,

**la sospensione dei lavori attinenti alle opere descritte in premessa,**

i cui dati sono qui da intendersi integralmente riportati, pena le comminatorie di legge, ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.

#### **DISPONE**

che il sig. **Ignelzi Evarista**, nato il 22.02.1945 a Casalbore (AV) ed ivi residente alla località Musciali,

#### **PRESENTI**

presso il Comune di Casalbore, competente ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 07/01/1983, n. 9, della D.G.R. 161 del 04/04/2012 e della D.G.R. 317 del 28/06/2012, **entro 90 giorni dalla data della notifica del presente atto**, la denuncia in sanatoria dei lavori indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 D.P.R. n. 380/01, dell'art. 2 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. e della D.G.R.C. n. 317 del 28.06.2012 e disciplina correlata, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/01 e degli artt. 2 e 4 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.

Il progetto di che trattasi, da redigersi in conformità dell'art. 2 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. deve evidenziare le opere già eseguite e quelle che eventualmente si renderanno necessarie affinché le stesse risultino rispondenti alle norme tecniche vigenti nelle zone sismiche.

In sede di presentazione della denuncia dei lavori in sanatoria, la ditta medesima deve procedere alla nomina del tecnico incaricato di effettuare il rilievo architettonico e la verifica strutturale, del geologo e del Collaudatore, con rituale a termini di legge.

**Il collaudatore** (tenuto ad esercitare la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate a norma dell'art. 5 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.) **deve provvedere**, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del R.R. n. 4/2010, a vistare gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione presso questo Ufficio. Con tale visto il collaudatore attesta di aver effettuato il controllo preventivo di cui all'art. 5 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii.

Il termine stabilito potrà essere prorogato, con provvedimento espresso del Genio Civile, esclusivamente a seguito di istanza debitamente motivata, ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L.R. n. 9/83 ss.mm.ii.

#### **AVVISA**

che in caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui sopra, il Comune irrognerà al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

L'importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00.

**Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico.**

#### **DISPONE, altresì**

a) che il presente provvedimento, trasmesso in copia conforme all'originale, venga notificato a mezzo del messo comunale, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento dello stesso:

- al sig. **Ignelzi Evarista**, nato il 22.02.1945 a Casalbore (AV) ed ivi residente alla località Musciali;

- al geom. **Roberto Salvatore**, nato il 11.05.1943 a Casalbore (AV) ed ivi residente alla via G. Maraviglia;

**b)** che il presente provvedimento venga trasmesso in forma cartacea, in copia conforme all'originale:

- alla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale di Benevento, unitamente alla documentazione di cui alle premesse, alla quale, successivamente, questo Ufficio provvederà ad inviare le proprie deduzioni in merito, secondo quanto previsto dall'art. 96, comma secondo, D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;
- al **Sindaco del Comune di Casalbore (AV)** per gli adempimenti di competenza;
- al **Responsabile dell'U.T. del Comune di Casalbore (AV)** per l'adozione, nelle more del rilascio del provvedimento sismico, di ogni provvedimento atto a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 6 co. 3 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. Il medesimo è tenuto, inoltre, ai sensi dell'art. 97, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., a verificare l'osservanza del presente decreto;
- al **Comando Stazione Carabinieri di Montecalvo Irpino (AV)** per quanto di competenza;

**c)** che il presente provvedimento venga trasmesso in via telematica, a norma di procedura:

- alla Segreteria di Giunta.

**Ai sensi dell'art. 97 comma IV del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. (art. 22 comma IV della Legge n. 02.02.1974 n. 64), il presente Decreto produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.**

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

dott.ssa Claudia Campobasso